

REGOLAMENTO AGENTI/ASSISTENTI DEGLI ATLETI



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento, in conformità con i Regolamenti IAAF, disciplina l'attività degli agenti/assistenti sportivi abilitati in ambito dell'atletica leggera; per Agente si intende sia agente che assistente, con o senza rappresentanza.

Il presente regolamento ha i seguenti scopi:

- proteggere l'interesse generale dello sport dell'atletica leggera e della Federazione dell'Atletica Leggera;
- proteggere gli interessi personali degli atleti;
- assicurare che l'attività degli agenti sia fondata sui più alti livelli di professionalità ed etica;
- stabilire la massima trasparenza dell'attività degli agenti degli atleti e dei rapporti tra questi, gli organizzatori e la Federazione Italiana di Atletica leggera.

Art. 1 - Gli Agenti degli atleti

1. L'Agente degli atleti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera A) dello Statuto Federale, è una persona tesserata che presta opera di consulenza, assistenza o mandato con o senza rappresentanza a favore e nell'interesse di atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate alla FIDAL e li indirizza negli impegni agonistici stagionali, secondo i principi e i limiti di cui alle presenti norme, norme FIDAL e IAAF.
2. Presso la FIDAL è istituito l'elenco degli Agenti/Assistenti degli atleti. Solo gli Agenti/Assistenti iscritti all'elenco potranno qualificarsi come "Agente/Assistente degli atleti".
3. Gli atleti possono avvalersi del supporto di un solo Agente.
4. L'Agente assiste l'atleta in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato a condizione che l'atleta risulti tesserato.
5. La funzione di Agente degli atleti non è trasferibile a terzi.
6. L'Agente di atleti che prendono parte a manifestazioni inserite nel calendario nazionale è ritenuto corresponsabile, pertanto deferibile agli Organi di Giustizia Federali unitamente agli organizzatori delle manifestazioni, qualora gli atleti in oggetto partecipino a manifestazioni senza preventiva autorizzazione delle Società di appartenenza.
7. L'attività degli Agenti deve aver luogo in conformità con i programmi dei soggetti affiliati presso i quali sono tesserati gli atleti e non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica degli stessi e della Federazione di

appartenenza.



Art. 2 – Attività dell’Agente degli Atleti

1. L’Agente di Atleti ha la facoltà di svolgere la propria attività a beneficio degli Atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate.
2. Ogni Agente, anche in possesso della autorizzazione IAAF che voglia svolgere la propria attività a beneficio degli Atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate alla FIDAL deve iscriversi all’Elenco di cui all’art. 3 che segue,
3. Il contratto tra Agente e Atleta dovrà essere redatto per scritto secondo il modello allegato al presente Regolamento; nel contratto potranno essere inserite le attività aggiuntive come previste nel Regolamento IAAF e il contratto dovrà esser depositato entro 40 (quaranta) giorni dalla stipula, via pec, alla Commissione Agenti degli Atleti;
4. Gli Agenti potranno negoziare il programma tecnico dell’Atleta e iscriverlo ad una manifestazione come da normativa FIDAL; l’attività dell’Agente, in ogni caso, deve aver luogo concordemente con i programmi atletici dei soggetti affiliati e non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica del settore tecnico federale.

Art. 3 - Titoli e modalità per il tesseramento e l’iscrizione nell’elenco

1. Possono essere iscritti all’Elenco federale i Cittadini Italiani o della Comunità Europea , che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Avere il godimento dei diritti civili nel paese di cui alla propria nazionalità e non esser stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
 - b) Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
 - c) Non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) Non aver riportato, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - e) Non aver ricevuto sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI e della IAAF, e delle disposizioni del Codice Sportivo Antidoping del CONI;
 - f) Non aver ricevuto sanzioni disciplinari per illecito sportivo da parte di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di



- Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- g) Nel caso di sanzioni pecuniarie irrogate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti ovvero essere in regola con le eventuali rateizzazioni;
 - h) Non trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dal Regolamento Organico e in ogni caso non avere interessi diretti o indiretti in Associazioni o Società affiliate ovvero in imprese o società operanti nel settore sportivo;
 - i) Non avere interessi diretti o indiretti in Associazioni o Società affiliate ovvero in imprese o società operanti nel settore sportivo dell'atletica leggera che comportino un'influenza rilevante su di esse
 - j) Aver stipulato una polizza di rischio civile/professionale della durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea per il massimale di almeno € 250.000,00;
 - k) Essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria;
 - l) aver validamente superato l'Esame di Ammissione di cui al successivo art. 4, fatta eccezione per gli esoneri stabiliti nel presente Regolamento.
2. L'Agente degli Atleti che voglia iscriversi nell'Elenco deve presentare annualmente domanda via PEC alla Segreteria Federale, redatta in conformità alle modalità ed ai termini previsti dalle presenti norme. Tale domanda comprende quella di tesseramento nella FIDAL ai sensi dello Statuto federale e del Regolamento organico.
 3. Nella domanda il candidato dovrà, in ogni caso, indicare la presenza dei requisiti di cui al comma 1 e deve essere documentato l'avvenuto versamento della quota annuale di tesseramento dal Consiglio Federale, nonché indicare l'indirizzo PEC su cui si impegna a ricevere le comunicazioni federali e operare i depositi.
 4. Sarà respinta la domanda di chi non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente. I requisiti sopra elencati potranno essere attestati mediante autocertificazione. E' in ogni caso riservata alla Segreteria Federale la facoltà di richiedere idonea documentazione delle circostanze attestate, e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; qualora esse non risultino veritieri, la domanda dovrà essere respinta o l'iscrizione già accordata dovrà essere revocata.
 5. Il tesseramento degli Agenti degli atleti è annuale ed è valido dal 1 gennaio ovvero dalla data di iscrizione al 31 dicembre di ogni anno.
 6. La Commissione Agenti degli Atleti verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e per il tesseramento nonché gli adempimenti agli obblighi di formazione; in ogni caso il tesseramento ha efficacia dalla domanda. In caso di revoca del tesseramento per assenza dei requisiti, la decisione deve essere



tempestivamente notificata all'interessato e potrà essere impugnata **avanti il Consiglio Federale** entro 20 (venti) giorni dalla notificazione.

7. L'Elenco degli Agenti degli atleti è pubblicato annualmente dalla Federazione su apposita sezione del sito della FIDAL e viene inoltrato alla IAAF, per quanto di sua competenza.

Art. 4 - Esame di ammissione nell'elenco degli Agenti

1. La prima iscrizione nell'Elenco degli Agenti è subordinata al superamento di una prova di esame in materia giuridico sportiva.
2. Tutti i candidati interessate a partecipare alla prova d'esame di abilitazione dovranno indirizzare alla FIDAL, secondo termini e modalità stabilite con apposito bando da pubblicarsi sul sito internet della Federazione, la domanda di partecipazione pubblicata nel bando stesso.
3. Ogni anno viene indetta una sessione d'esame consistente in una prova scritta e può essere predisposto anche sotto forma di test Il programma è indetto dalla Commissione Agenti degli Atleti, che ne stabilisce il programma e la data di svolgimento. Il programma sarà pubblicato unitamente al bando disciplinante lo svolgimento della prova d'esame, sul sito della FIDAL, con le indicazioni in ordine alla tassa per l'iscrizione all'esame.
4. L'esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito nel bando.
5. L'esame dovrà vertere sui seguenti argomenti:
 - regolamenti correnti della FIDAL, della EAA e della IAAF, specialmente per quanto concerne i tesseramenti, i trasferimenti, l'eleggibilità, il doping e la tutela della salute;
 - normativa civilistica in materia di contratti con particolar riferimento al rapporto di prestazione sportiva dilettantistica;
 - normativa fiscale;
 - lingua inglese.
 - disposizioni su contratti e norme civilistiche
6. L'Agente degli Atleti, tesserandosi per la FIDAL, autorizza espressamente la FIDAL a rendere pubblici e a fornire a terzi, i dati relativi alle sua attività presenti nella domanda di tesseramento nonché a rendere pubblici anche i nominativi dei tesserati FIDAL assistiti.
7. Il candidato che non supera l'Esame può ripresentare domanda l'anno successivo.

Art. 5 – Obbligo di formazione degli Agenti degli Atleti

1. La permanenza nell'Elenco degli Agenti è subordinata alla partecipazione ad un seminario di aggiornamento obbligatorio di 4 ore in materia giuridico sportiva, con



cadenza annuale.

2. I contenuti del seminario di aggiornamento vertono su materie ritenute rilevanti dalla Commissione degli Agenti degli Atleti.

Art. 6 – Cancellazione dall’Elenco Federale

1. Ferma la facoltà dell’Agente di ottenere la cancellazione dall’Elenco federale con espressa domanda, sono causa di cancellazione dall’Elenco Federale ovvero comunque di mancato accoglimento della domanda di iscrizione nell’Elenco di tesseramento:
 - il venir meno dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento;
 - la sopravvenienza di una causa di incompatibilità come prevista nel presente Regolamento.
2. La cancellazione ha effetto a far data dalla decisione della Commissione Agenti degli Atleti che sarà comunicata all’interessato.
3. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l’Agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 7 – Commissione Agenti ed Assistenti degli Atleti

1. E’ istituita presso la FIDAL la Commissione Agenti ed Assistenti degli Atleti.
2. La Commissione Agenti ed Assistenti degli Atleti è costituita da almeno tre membri nominato da Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui mandato è fissato in 4 (quattro) anni. Fra i membri effettivi deve essere nominato un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni e magistrati, che rivestirà il ruolo di Presidente.
3. La Commissione si riunisce (anche tramite video conferenza) su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza semplice dei presenti; si considera costituita con la presenza di almeno due membri a condizioni che fra questi vi sia il Presidente e, in caso di parità, risulterà approvata la proposta che abbia ricevuto il voto del Presidente.
4. La Commissione si avvale del personale amministrativo FIDAL.
5. La Commissione decade in ogni caso di dimissioni o impossibilità permanente a svolgere le funzioni del Presidente, ovvero in caso di dimissioni o impossibilità permanente a svolgere le funzioni della maggioranza dei propri membri;
6. La Commissione è competente a:
 - a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento;
 - b) organizzare l’esame per rilasciare l’abilitazione all’iscrizione all’Elenco;
 - c) predisporre il bando per l’esame;
 - d) escludere dalla prova i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti;
 - e) provvedere all’iscrizione nell’Elenco degli Agenti/Assistenti e alla loro



- cancellazione;
- f) provvedere all'iscrizione degli Agenti IAAF abilitati all'esercizio dell'attività di Agente e alla loro cancellazione;
 - g) deliberare le riammissioni nell'Elenco;
 - h) comunicare alla IAAF la lista degli Agenti degli Atleti iscritti nell'Elenco Federale;
 - i) tenere copia dei contratti depositati dagli Agenti tesserati.
 - j) proporre al Consiglio Federale ogni modifica del presente Regolamento e della normativa sugli Agenti degli Atleti;
 - k) far pubblicare sul sito FIDAL i bandi per l'esame, l'elenco degli Agenti/Assistenti degli Atleti;
 - l) segnalare alla Procura Federale ogni comportamento posto in essere da un Agente degli Atleti, da un Atleta ovvero da una Associazione o Società affiliata che possa integrare una violazione della normativa federale;
 - m) l'organizzazione o il riconoscimento dei corsi di aggiornamento utili ai fini dell'obbligo formativo di cui all'art. 4.
7. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 8 - Doveri degli Agenti degli Atleti

1. L'Agente degli atleti, in quanto tesserato, è tenuto al totale rispetto delle norme contenute nello statuto, nel regolamento organico, nelle delibere della FIDAL e nei regolamenti tecnici federali
2. L'Agente è tenuto ad osservare, altresì, le normative IAAF, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
3. L'Agente è tenuto alla puntuale e corretta applicazione del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI;
4. L'Agente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente l'interesse del singolo atleta.
5. È vietato all'Agente svolgere qualsivoglia attività in favore o nell'interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.
6. L'Agente degli atleti, inoltre, all'atto dell'iscrizione all'Elenco, assume l'impegno di:
 - a) sottoscrivere accordi con gli atleti conformi alle prescrizioni della presente normativa;
 - b) di comunicare alla Federazione le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 3.1, lettere h), i)

- c) redigere il contratto utilizzando il modello pubblicato dalla FIDAL sul sito.
7. L'Agente degli Atleti dovrà:
- inviare alla Commissione Agenti ed Assistenti degli Atleti copia di ogni accordo sottoscritto con gli atleti entro 40 giorni dalla data di stipula, l'elenco degli Atleti rappresentati ed eventuali aggiornamenti;
 - non delegare ad altro Agente gli incarichi ricevuti dagli atleti;
 - non fare nulla che possa indurre l'atleta ad agire in violazione di un contratto ovvero in contrasto con la programmazione atletica concordata con la Associazione o Società di tesseramento o con il Settore Tecnico Nazionale;
 - impegnarsi a far sì che l'atleta rispetti tutte le norme e i regolamenti relativi all'antidoping e, se soggetto, le disposizioni inerenti i controlli quali, a mero titolo esemplificativo, le procedure disposte dagli enti preposti, L'applicazione di una qualsivoglia sanzione all'atleta può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare innanzi agli organi di Giustizia Sportiva anche per l'Agente;
 - adoperarsi per far rispettare all'atleta le disposizioni previste dalla normativa fiscale , verificare il pagamento da parte degli organizzatori o dei debitori dell'atleta di quelle imposte il cui importo è stato detratto dal compenso (ad es. le ritenute);
 - informare la FIDAL in caso che un organizzatore non fornisca all'atleta la documentazione prevista dalle norme in materia fiscale e/o non provveda ad adempiere quanto si era impegnato con un accordo o in base al regolamento della Manifestazione.
8. L'Agente ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro osservando i principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale nel rispetto della normativa dettata in materia da FIDAL, IAAF e CONI.
9. L'Agente, nell'esercizio della propria attività, ha l'obbligo di:
- prestare la massima collaborazione al Settore Tecnico Nazionale nella programmazione agonistica degli atleti di interesse nazionale, considerando prioritari gli obblighi verso la FIDAL in ordine alle convocazioni per le squadre nazionali ed ai raduni di preparazione propedeutici ad esse.
 - avere conoscenza dei calendari delle manifestazioni, in base ai quali dovrà prestare, in via prioritaria, la massima collaborazione con la Società di appartenenza dell'atleta rappresentato al fine di concordare e programmare la partecipazione degli atleti alle manifestazioni;
 - adoperarsi affinché l'atleta osservi tutte le norme FIDAL, IAAF e CONI;
 - evitare conflitti di interesse con l'atleta e con i tesserati in generale;
 - assicurare la partecipazione degli atleti ai maggiori campionati ed incontri,



- individuali ed a squadre, programmati dalla FIDAL e dalla IAAF;
10. L'Agente deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le Società ed eventuali altre parti in causa.
11. L'Agente deve proteggere gli interessi del suo assistito con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
12. Su richiesta della Commissione Agenti degli Atleti e degli Organi di Giustizia Federali, l'Agente deve essere in grado di produrre la documentazione richiesta. A semplice richiesta dell'assistito, l'Agente deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare la documentazione fiscale idonea.

Art. 9 – Agenti IAAF

1. Tutti gli Agenti degli Atleti abilitati IAAF che vogliono svolgere l'attività di cui al Regolamento IAAF per atleti tesserati con Associazioni o Società affiliate alla FIDAL dovranno tesserarsi alla FIDAL e saranno inseriti nell'Elenco degli Agenti degli Atleti.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esentati dallo svolgere l'esame ma dovranno indicare una PEC su cui si impegna a ricevere le comunicazioni federali e operare i depositi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare i contratti in forza ai quali svolgono attività per atleti tesserati con Associazioni o Società affiliate alla FIDAL.

Art. 10 - Clausola Arbitrale

1. Gli Agenti degli Atleti, gli Atleti e le Società si impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia che sia originata ad alcun titolo al rapporto contrattuale che li vincola e in ogni caso all'attività dell'Agente di Atleti, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

1. Gli Agenti di Atleti che contravvengono ai propri doveri e violano le norme contenute nel presente regolamento ovvero la normativa federale, a seconda della gravità della violazione, della sua durata e di eventuali recidive, sono soggetti alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
 - a. censura o deplorazione;
 - b. sanzione pecuniaria da Euro 250 sino ad Euro 10.000;
 - c. sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di ventiquattro mesi;
 - d. radiazione dall'elenco degli Agenti degli Atleti con divieto di re-iscrizione sino a cinque anni.
2. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine



perentorio di trenta giorni dalla irrogazione, e salvo un provvedimento cautelare. In mancanza, decorso tale termine, l'Agente sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino ad avvenuto pagamento; la Commissione, su istanza dell'Agente, previa valutazione dei motivi addotti, può autorizzare il pagamento secondo piano rateale privo di interessi;

3. Le sanzioni verranno irrogate dal Tribunale Federale Nazionale nel rispetto della normativa del Regolamento di Giustizia previo deferimento da parte della Procura Federale.

Art. 12 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. La presente normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio Federale.
2. E' fatta salva la possibilità di iscriversi all'Elenco degli Agenti/Assistenti degli Atleti per tutti coloro che siano stati tesserati quali Assistenti degli Atleti FIDAL dal 2016 purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, con esonero dall'esame di abilitazione.